



COMUNE DI GUAMAGGIORE

Provincia Sud Sardegna

Cod. fisc. 80008970925 P.I.01845030921 Tel. 070/985904 Fax
070/985979

Posta elettronica comune.guamaggiore@tiscalinet.it

Ufficio del Sindaco

Prot. 3112/2018

ORDINANZA n. 08 /2018

ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: limitazioni temporanee alla circolazione stradale in Via Sebastiano Satta n. 01 per occupazione di suolo pubblico mediante l'installazione di un ponteggio utilizzato per lavori di edilizia privata – rif. Autorizzazione n. 01/2018.

IL SINDACO

VISTI:

- gli Articoli 20, 21, 25, 38 commi 7-8-13, Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 "Codice della Strada";
- gli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n° 495 "Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada";
- il Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 recante il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il T.U. degli Enti Locali ed in particolare l'art. 50;

PREMESSO che con istanza avente prot. 3041 dell' 04/07/2018 la Sig.ra Vargiu Maria Bonaria nata a Guamaggiore il 09/02/1942 e ivi residente nella via S.Satta n. 01 C.F. VRGMBN42B49E234U in qualità di Committente dei Lavori, richiedeva l'occupazione del suolo pubblico per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria su edificio di civile abitazione sito in via S.Satta n.01;

CONSIDERATO che per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, la richiedente necessita del posizionamento di un ponteggio metallico delle dimensioni di mt. 1.20 x 11 lungo la facciata dell'edificio ed in corrispondenza della sede stradale destinata alla circolazione stradale per la durata di gg. 05 a partire dalle ore 07:00 del giorno 09 luglio 2018 alle ore 18:00 del giorno 13 luglio 2018;

RICHIAMATA la propria autorizzazione n.01/2018 prot. 3054 del 05/07/2018, in merito all'occupazione di suolo pubblico per attività di edilizia privata e alle prescrizioni del caso;

VALUTATA l'istruttoria della richiesta avanzata, dalla quale emerge la necessità di interdire parzialmente la circolazione statica e dinamica lungo la sede stradale oggetto di occupazione del suolo pubblico per ingombro della sede stradale;

AVUTE presenti le caratteristiche della sede stradale e della disciplina della circolazione stradale vigente lungo il tratto interessato dall'intervento oggetto della presente;

CHE nulla osta al rilascio di quanto richiesto per motivi legati alla sicurezza e incolumità delle persone e cose;

RITENUTO alla luce delle motivazioni suddette di dover provvedere in merito a partire dal giorno 09/07/2018 per gg. 05;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, che si addivenga ad adottare in via temporanea le seguenti limitazioni in deroga alla regolamentazione della circolazione stradale a partire dalle ore 07:00 del giorno 09 luglio 2018 alle ore 18:00 del giorno 13 luglio 2018, nello specifico:

- **DIVIETO PARZIALE DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE** nella carreggiata stradale occupata dal ponteggio localizzata nella via Sebastiano Satta altezza civico n. 01 tratto di lunghezza pari a mt. 11;
- **DIVIETO DI SOSTA**, nella carreggiata stradale occupata dal ponteggio localizzata nella via Sebastiano Satta altezza civico n. 01 tratto di lunghezza pari a mt. 11;

Il tutto per consentire lo svolgimento dei lavori di cui trattasi in condizioni di sicurezza.

che per motivi legati alla sicurezza delle persone e delle cose il richiedente osservi scrupolosamente le prescrizioni che di seguito vengono impartite:

1. l'impresa esecutrice dei lavori, è autorizzata all'utilizzo dei mezzi a motore all'interno del cantiere delimitato, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle fasi d'opera;
2. l'impresa esecutrice dei lavori di cui trattasi, è incaricata della **scrupolosa installazione della segnaletica stradale in conformità alle prescrizioni del DPR 495/92 e s.m.i:**
 - **MEZZI DI LAVORO IN AZIONE** (Fig.II 388 Art. 31);
 - **MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA** (Fig.II 390 Art. 31);
 - **PASSAGGI OBBLIGATORI** lungo la sede stradale oggetto di occupazione suolo pubblico;
 - **DIVIETO DI SOSTA** con pannelli rimozione forzata **INIZIO E FINE**, eccetto i mezzi impiegati dalla Ditta esecutrice dei Lavori. Tale segnale dovrà essere posizionato 48 ore prima dell'inizio lavori.

3. Il richiedente dovrà preventivamente comunicare a questo comando, l'attestazione di avvenuta apposizione della segnaletica la quale dovrà riportare un pannello con gli estremi del presente provvedimento;
4. Il responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, dovrà provvedere altresì all'utilizzo della segnaletica stradale recante PREAVVISO LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (**lampade a intermittenza**) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente.
5. l'impresa, al termine dei lavori, è tenuta alla rimozione della segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
6. le presenti limitazioni saranno valide esclusivamente nelle ore e giorni consentiti; eventuali proroghe dovranno essere stabilite preventivamente al fine di estendere l'eventuale periodo senza sospensioni e con continuità;
7. fino alla conclusione dei lavori l'impresa, provvederà costantemente a sorvegliare e manutenzionare la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;
8. l'impresa dovrà provvedere al ripristino della carreggiata stradale da detriti e materiali di risulta, scongiurando qualsiasi situazione atta a rappresentare un potenziale pericolo per la circolazione stradale, rimuovendo eventualmente insidie avvallamenti, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento comunale e dalla normativa stradale.
9. PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE MENZIONATO NELLA PRESENTE ORDINANZA, LA DITTA ESECUTRICE DOVRA' PROVVEDERE A PORRE IN ESSERE TUTTI GLI ACCORGIMENTI CONTENUTI NEL DECRETO INERMINISTERIALE 4 MARZO 2013 RELATIVO ALLA SICUREZZA DELLA SEGNALETICA NEI CANTIERI DI LAVORO (PUBBLIC. G.U 67 DEL 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, L'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 848,00 sino ad un massimo di Euro 3 393,00, la sanzione accessoria dell' obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la revoca del presente provvedimento, nonché l'aggravio di spese per dovuti per eventuali eventi infortunistici imputabili ad un totale o parziale mancato ripristino della strada.

DEMANDA

alla forza pubblica il compito di far osservare il presente provvedimento

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso:

per competenza :

- alla Stazione Carabinieri di Guasila;
- alla Sig.ra Vargiu Maria Bonaria Guamaggiore
- che copia del presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio comunale

Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i., si specifica che può essere presentato ricorso al TAR Sardegna o in alternativa al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 gg. o 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Guamaggiore 05 luglio 2018


IL SINDACO
Antonio CAPPALÀ